



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1127

del **30 OTT. 2025**

Oggetto: Rinnovo convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento di attività di formazione specialistica degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del succitato Ateneo (Area non medica).

Proposta n. 199 del 29 OTT. 2025

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
Dot.ssa Maria Antonietta Li Calzi
Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C.
Affari Generali
Dot.ssa Maria Luisa Grasso
Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinarbò** adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visto:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 che, all’art 12, prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, strutture e attrezzature ai fini di un efficace svolgimento dei corsi;
- il D.A. n. 263 del 19 marzo 2024 di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli studi di Catania;

Premesso che:

- con pec del 15/9/2025, registrata al prot. generale n. 18871 del 15/9/2025 l’Università degli Studi di Catania ha trasmesso a questa Azienda la richiesta di rinnovo della convenzione per lo svolgimento di attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di questa Arnas, allegando una bozza di accordo per eventuale condivisione;

Visto:

- lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, che regola nello specifico le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'accordo e le modalità di esplicazione dello stesso;

Acquisito:

- il parere favorevole al rinnovo della convenzione espresso dal Direttore dell’U.O.C. di Farmacia, registrato al prot. n. 4822/AA.GG. del 20/10/2025;
- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 4757/AA.GG. del 16/10/2025;

Rilevato che:

- con la sottoscrizione della succitata convenzione l’Arnas Garibaldi, ai sensi dell’art. 1 della stessa, mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale del Servizio di Farmacia Ospedaliera, al fine dell’acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica;
- ai sensi dell’art. 5 della convenzione e nel rispetto della normativa vigente, l’Arnas Garibaldi provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per

la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale;

- la succitata convenzione avrà validità dal 1/11/2025 al 31/10/2029, con possibilità di revoca anticipata per il venir meno delle condizioni poste a base della stessa;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE

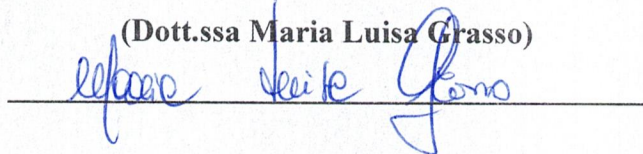
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- **Stipulare** la Convenzione con l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Area non medica), da svolgersi presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di questa Arnas;
- **Procedere** alla sottoscrizione, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **Stabilire** la validità della succitata Convenzione dal 1/11/2025 al 31/10/2029;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania, al Direttore dell'U.O.C. di Farmacia, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: SCHEMA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Stipulare** la Convenzione con l'Università degli studi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (Area non medica), da svolgersi presso il Servizio di Farmacia Ospedaliera di questa Arnas;
- **Procedere alla sottoscrizione**, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **Stabilire** la validità della succitata Convenzione dal 1/11/2025 al 31/10/2029;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania, al Direttore dell'U.O.C. di Farmacia, al Medico Competente ed al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23/10/1992 n. 421” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 concernente l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- Visto il D.M. 1 agosto 2005, e ss.mm.ii., recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di



specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il vigente Regolamento didattico d’Ateneo;
- Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera del 14 gennaio 2025 che propone la stipula della convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 16 gennaio 2025 (prot. n. 8622 del 20/01/2025) in cui il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute approva la stipula della suddetta convenzione;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all’art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;



- l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, dall'art. 3 comma 3 del D.M. 1 agosto 2005 e dall'art. 1.4 del D.M. 29 marzo 2006, allo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera**

ciò premesso

L'anno 2025, nel giorno indicato in calce, il Prof. Enrico Foti, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera** dell'Università degli Studi di Catania presso il **Servizio di Farmacia Ospedaliera** del suddetto Ente.

Art.1

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale del **Servizio di Farmacia Ospedaliera**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica.



Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 368 del 1999 e dell'art. 5 comma 5 del D.I. n. 68 del 2015 rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.

Art.5

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I n. 68/2015, la struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie



strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. L'Università si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. È onere dell'Azienda fornire informazione ed eventuale formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione



verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dall'Università degli Studi di Catania.



Art.11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art.12

La presente convenzione è valida dal **01/11/2025** al **31/10/2029**, con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC , per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco

Il Magnifico Rettore

Prof. Enrico Foti